# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1912)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FABBRI, FOSSON, GUALTIERI, MALAGODI, MANCINO, MARCHIO, NAPOLEONI, PECCHIOLI e SCHIETROMA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1986**

## Reperimento di una idonea sede per l'Archivio di Stato di Roma e assegnazione in uso del Palazzo della Sapienza al Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 15 dicembre 1969, n. 972, stanziava 15 miliardi di lire per la costruzione, tra l'altro, di una nuova sede degli Istituti archivistici di Roma (Archivio centrale dello Stato, Archivio di Stato in Roma, Soprintendenza archivistica per il Lazio) nell'area dell'ex aeroporto militare di Centocelle.

Stante la lentezza con cui procedeva l'attuazione della legge stessa, nel corso della VI legislatura — e precisamente in data 28 luglio 1972 — fu presentato al Senato il disegno di legge n. 251, di iniziativa dei Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, al fine di stabilire, anche in assenza del piano particolareggiato e, quindi, in deroga alle norme di attuazione dell'allora vigente piano regolatore generale del Comune di Roma, l'ubicazione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma.

Il disegno di legge veniva approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato in data 1° agosto 1972, ma alla Camera dei deputati, dopo varie riunioni presso la IX Commissione permanente — l'ultima delle quali in data 24 ottobre 1972 — la discussione del disegno di legge stesso veniva rinviata a data da destinarsi e non più riassunta.

A quasi tredici anni da quella data sembra giunto il momento di riprendere l'iniziativa, sia pur limitatamente all'Archivio di Stato di Roma che ha la sua sede principale nel Palazzo della Sapienza, e di risolvere comunque un problema che si manifestava come urgente già nel lontano 1969.

Da una parte occorre garantire, senza ulteriori dilazioni, la disponibilità dei locali del Palazzo della Sapienza al Senato della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

*(Demanio e patrimonio)*

Repubblica, poichè la soddisfazione di questa essenziale necessità non appare più rinviabile a causa della espansione delle esigenze legate all'attività legislativa. D'altra parte — con il passare degli anni — l'inadeguatezza dei locali che ospitano l'Archivio di Stato di Roma si è fatta ancora più evidente.

La conservazione del materiale archivistico sarebbe infatti meglio garantita in locali di recente costruzione e, in ogni caso, l'individuazione di una sede più adeguata consentirebbe anche di recepire servizi relativi ad un moderno archivio, quali la fotoriproduzione, la legatoria, il restauro, eccetera.

Con il presente disegno di legge si propone dunque di ribadire in via definitiva l'assegnazione in uso del Palazzo della Sapienza al Senato della Repubblica e di promuovere la concreta acquisizione di tali locali, non appena liberi da ogni pertinenza dell'Archivio di Stato di Roma, al cui trasferimento dovrà provvedersi entro il 31 dicembre 1988.

La scelta infine di una più adeguata sede per l'Archivio di Stato di Roma appare più opportunamente affidata al Governo, che — coerentemente con i suoi compiti di attuazione delle leggi — reperirà i locali più idonei, anche all'interno delle dotazioni statali, liberando il Parlamento da impropri compiti di gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'eventuale onere farà carico al capitolo 7901 (Acquisto di stabili e terreni. Costruzione di immobili per i centri di servizio) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli anni 1988 e seguenti.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Palazzo della Sapienza, sito in Roma, è assegnato in uso al Senato della Repubblica.

Art. 2.

1. Il patrimonio archivistico di pertinenza dell'Archivio di Stato, ubicato nel Palazzo della Sapienza, è trasferito in una nuova sede, che sarà individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, per i beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e del bilancio, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Entro il 31 dicembre 1988 dovrà essere completato il trasferimento dell'Archivio di Stato di Roma dall'attuale sede a quella individuata ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge rimane a carico del capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1988, e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.